



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 08/2011
Giugno 2011*

Scadenario Settembre 2011

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Rendiconto
- Patto di stabilità interno
- Ordinamento autonomie locali
- Ordinamento finanziario e contabile
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spese
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Patrimonio pubblico
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2011 già prorogato al 31 marzo 2011 e successivamente prorogato al 30 giugno 2010 è ulteriormente prorogato al 31 agosto 2011 (*D.M. 30 giugno 2011*).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.2.1. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

Controlli e verifiche- Corte dei conti

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (*art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131*).

2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (*art.1, c.167*)

2.2. Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2010 sono stati approvati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione autonomie n.2 del 29 aprile 2011. (*depositata in segreteria il 9 giugno 2011; in suppl. ord. n. 159 alla G.U. n. 148 del 28 giugno 2011*).

2.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (*art.1, c.168*).

Rendiconto

Controlli e verifiche – Corte dei conti

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (*art.1, c.167*).

1.2. Il documento contenente criteri e linee guida della relazione sul rendiconto 2010 è stato approvato con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.2 del 29 aprile 2011. (*depositata in segreteria il 9 giugno 2011; in suppl. ord. n. 159 alla G.U. n. 148 del 28 giugno 2011*)

1.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (*art.1, c.168*).

Patto di stabilità interno

Disciplina generale

1. La circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11, è pubblicata in suppl. ord. n. 144 alla G.U. n. 135 del 13 giugno 2011.¹

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per il triennio 2011-2013 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere. (*art.1, c.91 e 92, legge 13 dicembre 2010, n.220*).

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con D.M. economia e finanze 7 giugno 2011. (*in G.U. n. 148 del 28 giugno 2011*).

1.2. La mancata trasmissione entro il 5 agosto 2011 costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

1.3. Gli enti locali che rideterminano i loro obiettivi con l'intervento delle regioni devono trasmettere i nuovi obiettivi entro 15 giorni dalla loro rideterminazione (*lett. B.2, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.4. Eventuali rettifiche o variazioni alle voci determinanti l'obiettivo possono essere apportate entro e non oltre il 31 dicembre.

Ordinamento autonomie locali

Federalismo

1. Il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi è rinviato dal 21 maggio 2011 al 21 novembre 2011. (*art. 2, c. 1, legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. a, legge 8 giugno 2011, n. 85*).

¹ L'analisi dei contenuti della circolare è riportata in "Osservatorio normativo" del mese di aprile, in Azienditalia n. 6/2011.

2. Il termine entro il quale devono essere espressi i pareri delle Camere sugli schemi dei decreti legislativi è aumentato da sessanta a novanta giorni. (*art. 2, c. 3, legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b, legge 8 giugno 2011, n. 85*).

3. Il termine entro il quale possono essere integrati e corretti i decreti legislativi adottati è aumentato da due a tre anni dalla data della loro adozione. (*art. 2, c. 7, legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c, legge 8 giugno 2011, n. 85*).

4. Con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, sono definite le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. (*in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011*).

Ordinamento finanziario e contabile

Sistemi contabili

1. Con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, la cui entrata in vigore è fissata all'1 settembre 2011, sono dettate disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. (*in G.U. n. 145 del 24 giugno 2011*).

1.1. I principi contabili generali in allegato al D.Lgs. costituiscono regole fondamentali cui le amministrazioni devono conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili.

1.2. Con D.P.R. da adottare entro il 27 febbraio 2012 saranno definite le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce, nonché i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione.

1.3. Il sistema integrato di scritturazione contabile deve consentire la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante assicurando l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

1.4. A partire dall'anno 2012 sarà avviata una attività di sperimentazione della durata di due anni, a conclusione della quale sarà valutata l'estensione agli enti locali.

Contabilità e regole di gestione

Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. A decorrere dall'1 maggio 2011 il tasso d'interesse posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere è aumentato dallo 0,60% all'1%. (*D.M. 13 maggio 2011, in G.U. n.126 dell'1 giugno 2011*).

Interesse di mora lavori pubblici

1. Con D.M.27 maggio 2011 è stato determinato, nella misura del 4,08%, il tasso di interesse di mora da applicare per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, relativamente ai contratti per lavori pubblici (*in G.U. n. 145 del 24 giugno 2011*).

Interessi sulle somme iscritte a ruolo

1. Con provvedimento direttoriale agenzia delle entrate 22 giugno 2011, prot. 2011/95314, è ridotto dal 5,7567% al 5,0243%, a decorrere dal 1° ottobre 2011, il tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.

Entrate

Trasferimenti statali – Fusione di comuni e funzioni associate

1. Con D.M. 1 settembre 2000, n.318, è stato approvato il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali. (*in G.U. n.257 del 3 novembre 2000*).

1.1. I contributi a favore delle unioni di comuni e per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni. (*art.1.-quater, c.7, D.L. 31 marzo 2003, n.50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n.116*).

1.2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facenti parte delle unioni di comuni sono considerati come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. (*art. 1 quater, c.8*).

1.3. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

1.4. Ai comuni derivanti da procedure di fusione spettano il 15% del totale dei fondi erariali annualmente destinati.

1.5. Alle unioni di comuni spettano il 60% del totale dei fondi.

2. Con D.M. interno 31 maggio 2011, è stato confermato anche per l'anno 2010 il modello di certificazione delle spese impegnate per i servizi gestiti in forma associata approvato con D.M. 17 maggio 2007, e fissato il termine del 30 settembre 2011 per la trasmissione (*in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011*).

2.1. Il ministero interno provvederà a ripartire i fondi, sulla base delle certificazioni prodotte, entro il 30 ottobre 2011. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 3 giugno 2011*).

Trasferimenti statali – Sviluppo isole minori

1. È mantenuto per i soli anni 2008 e 2009 ed azzerato dal 2010 il fondo, istituito con la legge finanziaria 2008, per lo sviluppo delle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro. (*art.2, c.41, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Il fondo era destinato a finanziare interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

1.2. Gli interventi ammessi al finanziamento sono individuati con D.M. (*art. 2, c. 41, legge 24 dicembre 2007, n. 44, nel testo sostituito dall'art. 27, c. 14, legge 23 luglio 2009, n. 99*).

2. Con D.P.C.M. 1 ottobre 2010, sono stabiliti i criteri per l'erogazione del fondo per lo sviluppo delle isole minori (*in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011*).

2.1. Con D.P.C.M. 12 maggio 2011 sono definite le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun comune ed il termine massimo di realizzazione dei progetti finanziati. (*in G.U. n. 138 del 16 giugno 2011*).

2.1.1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni, ovvero dal comune capo-fila nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni.

2.1.2. Le domande devono pervenire, sia in cartaceo che in formato elettronico, alla presidenza del consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 20 luglio 2011.

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica

1. L'addizionale sui consumi elettrici è sostituita dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. (*art.6, D.L.28 novembre 1988, n.511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n.20*).

2. L'addizionale comunale è determinata in (*art.6, c.1, lett. a, b*):

- Euro 18,58 per mille kwh (ex lire 36 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e delle forniture, con potenza disponibile fi-

no a 3 kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensile;

- Euro 20,40 per mille kwh (ex lire 39,5 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case.

3. L'addizionale provinciale è determinata in euro 9,30 per mille kwh (ex lire 18 per kwh) per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. (*art.6, c.1, lett. c*).

3.1. Le province hanno facoltà di aumentare da euro 9,30 fino a euro 11,40 l'addizionale provinciale con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. (*art.6, c.2*).

4. In deroga alle disposizioni in materia di sospensione del potere di deliberare l'aumento, anche in assenza di dichiarazione di stato di emergenza, i comuni, per garantire il finanziamento integrale del ciclo dei rifiuti possono deliberare una maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore all'importo vigente (*art. 2, c. 2bis, lett. b, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

4.1. Il maggiore gettito concorre, insieme alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA2 alla copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, ma in nessun caso deve superare il limite rappresentato dai costi. (*risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 16 giugno 2011, n. 3/DF*).

4.2. I comuni della Campania che hanno subito la riduzione dei trasferimenti erariali in quanto debitori della gestione commissariale relativa al ciclo di gestione dei rifiuti, deliberano, dall'anno 2011, in aggiunta a quanto previsto nel punto precedente, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, una apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, con un'aliquota indifferenziata che determini un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10% (*art. 2, c. 2ter*).

5. In deroga alle disposizioni in materia di sospensione del potere di deliberare l'aumento, anche in assenza di dichiarazione di stato di emergenza, le province, per garantire il finanziamento integrale del ciclo dei rifiuti possono deliberare una maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore all'importo vigente (*art. 2, c. 2bis, lett. c, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

6. La misura dell'addizionale deve essere deliberata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la misura applicata nell'anno precedente. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

6.1. I comuni che abbiano già deliberato il bilancio di previsione 2011 e che adotteranno la deliberazione di variazione dell'addizionale, devono provvedere ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata. (*risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 16 giugno 2011, n. 3/DF*).

7.Le deliberazioni di incremento dell'addizionale provinciale sono pubblicate su sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del ministero economia e finanze, con modalità che saranno stabilite con provvedimento da emanare.

7.1. Con decreto del ministero economia e finanze 11 giugno 2007, sono stabilite le modalità operative per la pubblicazione nel sito internet del dipartimento per le politiche fiscali del Mef delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (*in G.U. n.141 del 20 giugno 2007*).

7.2. Le deliberazioni provinciali concernenti variazioni, anche in estratto, devono essere inviate, mediante posta elettronica (dpf.accise@finanze.it), entro trenta giorni dell'intervenuta esecutività.

7.3. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

8. L'ente liquidatore delle addizionali sui consumi di energia elettrica deve garantire a comuni e province il diritto di verificare, mediante l'accesso alle informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione. (c.10, c.12, legge 13 maggio 1999, n.133).

8.1. I soggetti liquidatori dell'addizionale qualora si trovino nella condizione di dovere versare ai comuni rate di acconto di modesta entità, possono richiedere l'autorizzazione al versamento anticipato, in unica soluzione, del totale delle rate di acconto dovute, salvo conguaglio (circolare agenzia delle dogane, 12 gennaio 2009, n. 2/D).

9. Le modalità ed i termini per la trasmissione dei dati inerenti all'addizionale agli enti locali che ne fanno richiesta sono stabiliti con provvedimento direttoriale. (art.1, c.152, legge 27 dicembre 2006, n.296).

9.1. L'emanato provvedimento direttoriale dell'agenzia delle dogane prevede che dal 1° luglio 2008, sono resi disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007).

9.2. Le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico doganale-Edi ed i modelli per la richiesta sono resi disponibili sul portale dell'agenzia (www.agenziadogane.gov.it).

9.3. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati sono rese disponibili sul portale dell'agenzia.

9.4. Con nota 31 maggio 2007, prot. n. 3717, dell'agenzia delle dogane, sono fornite le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico dogane-Edi ed il modello per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del sistema.

10. A decorrere dall'anno 2012, nelle regioni a statuto ordinario, cessa di essere applicata l'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica delle famiglie. (art. 2, c. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

10.1. Con D.M. economia e finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, sono stabilite le modalità attuative della riacquisizione allo Stato del gettito, attraverso corrispondente aumento dell'accisa erariale.

Imposta R.C. Auto

1. A decorrere dall'anno 2011, non prima del 27 maggio 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, in misura non superiore al 3.5%. (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

1.1. Il termine per deliberare tariffe ed aliquote d'imposta, nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 196).

1.1.1. Le province che abbiano già deliberato il bilancio di previsione 2011 e che, a decorrere dal 27 maggio 2011, adotteranno o riadatteranno la deliberazione di variazione dell'imposta con deliberazione della giunta provinciale, devono provvedere ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla modifica dell'entrata. (risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 16 giugno 2011, n. 2/DF).

1.2. In deroga al principio stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio, gli aumenti o le diminuzioni dell'aliquota avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito Mef. (art. 17, c. 2).

1.2.1. La nuova aliquota si applica sui premi annuali o rate di premio pagati a decorrere dalla data di efficacia della deliberazione.

1.2.2. Con decreto dirigenziale ministero economia e finanze, 3 giugno 2011, prot. n. 10912/DFP, sono disciplinate le modalità di pubblicazione della delibera di variazione. *(in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2011).*

1.2.3. La pubblicazione delle deliberazioni è effettuata sul sito internet www.finanze.gov.it a cura del dipartimento delle finanze del Mef, al quale devono essere inviate le deliberazioni, con relativa attestazione di conformità all'originale, tramite PEC.

2. Nelle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. *(art. 17, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).*

2.1. L'imposta si applica sui premi ed accessori incassati ed il gettito è di competenza delle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, delle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. *(art. 60, c. 1 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446).*

2.2. L'aliquota dell'imposta è pari al 12,5%. *(art. 17, c. 2).*

2.3. Con provvedimento direttoriale Agenzia entrate da adottare entro il 31 dicembre 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta. *(art. 17, c. 3).*

2.3.1. Il modello di denuncia sarà adeguato, prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto e per ente di destinazione, annualmente versati alle province. *(art. 17, c. 4).*

2.4. L'accertamento delle violazioni compete alle province, che possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il contenzioso. *(art. 17, c. 4).*

2.4.1. Sino alla stipula delle convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

2.5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativo all'imposta, si applicano le disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. *(art. 17, c. 4).*

3. Per le province delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la decorrenza e le modalità di applicazione dell'imposta provinciale R.C. Auto saranno stabilite entro il 21 maggio 2013. *(art. 17, c. 5, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).*

Spese

Personale

1. Le spese di personale per le attività censuarie finanziate da risorse statali a destinazione vincolata, non sono considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale *(nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, giugno 2011, prot. N. 0070840).*

1.1. L'esclusione opera in presenza dei seguenti presupposti:

- assoluta indispensabilità delle assunzioni, previa analitica dimostrazione dell'assenza di adeguate personalità all'interno dell'ente e prioritario ricorso al lavoro straordinario;
- instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze del censimento;
- esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'ente.

Servizi pubblici

Ambiente e beni culturali

1. Un fondo per gli anni 2009, 2010 e 2011 è destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati degli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio. (*art.13, c.3 quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Alla ripartizione delle risorse ed individuazione degli enti beneficiari si è provveduto con decreto del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164. (*in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010*).

1.1.1. Le quote di finanziamento assegnate per l'anno 2009 e/o 2010 e/o 2011 a carattere pluriennale devono essere impegnate entro il 31 agosto 2010.

1.1.2. Attestazione che il contributo statale ha formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2010 deve essere trasmessa alla ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio IX – Via XX Settembre, 97, - 00187 Roma, con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 30 settembre 2010.

1.1.3. Le quote di finanziamento assegnate per il solo anno 2011 devono essere impegnate entro il 30 agosto 2011 e l'attestazione deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2011.

1.2. Con D.M. 28 ottobre 2010 sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare, nonché ripartito il contributo per l'anno 2010 pari ad euro 50.275.000,00. (*in G.U. n. 262 del 9 novembre 2010*).

1.2.1. Con D.M. economia e finanze 16 maggio 2011, sono stati riassegnati i contributi risultati revocati nel corso dell'anno 2010, con individuazione degli enti beneficiari e delle modalità di erogazione. (*in G.U. n. 135 del 13 giugno 2011*).

1.2.2. Le quote di finanziamento assegnate devono essere impegnate entro il 31 agosto 2011, pena la decadenza del contributo.

Pubblico impiego

Trattamento economico

1. Per il triennio 2011-2013, il trattamento economico ordinariamente spettante ad ogni singolo dipendente, anche dirigente, non può superare il trattamento in godimento nell'anno 2010. (*art.9, c.1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Nel trattamento ordinariamente spettante congelato nella misura dell'anno 2010 rientrano (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 aprile 2011, n. 12*):

a) stipendio e tredicesima mensilità;

b) IIS, ove prevista;

c) Ria, ove spettante;

d) buoni pasto;

e) componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo, e cioè:

e1) retribuzione di posizione fissa e variabile;

e2) indennità pensionabile;

e3) indennità operative;

e4) importo aggiuntivo pensionabile;

f) progressioni economiche orizzontali.

1.2. Dal blocco sono esclusi i fattori straordinari della dinamica retributiva, come le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, da conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno o per malattia, maternità, missioni all'estero ed effettiva presenza in servizio.

1.2.1. Nei fattori straordinari della dinamica retributiva esclusi dal congelamento nella misura dell'anno 2010 rientrano:

- a) eventuali arretrati dovuti alla rideterminazione del trattamento economico relativi ad anni precedenti;
- b) maternità;
- c) malattie;
- d) congedi, aspettative, permessi non retribuiti, a qualsiasi titolo riconosciuti;
- e) turnazioni e maggiorazioni comunque legate all'articolazione dell'orario di lavoro;
- f) lavoro straordinario;
- g) missioni;
- h) emolumenti per lo svolgimento di specifici incarichi (posizioni organizzative; coordinamento e responsabilità di ufficio, etc.);
- i) preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale cui sia collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile;
- l) retribuzione di posizione di parte variabile, in conseguenza alla variazione nella distribuzione delle competenze tra gli uffici in attuazione di processi di riorganizzazione.

1.2.2. Gli effetti economici derivanti da fattori straordinari della dinamica retributiva non vanno considerati, né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del percepito 2010 da prendere a riferimento per il triennio 2011-2013.

1.2.3. Sono valevoli ai fini del percepito 2010 gli effetti economici di progressioni orizzontali con decorrenza 2010, definite in accordi sindacali nel 2010 e certificati dagli organi di controllo interno entro il 31 dicembre 2010.

1.3. E', altresì, consentito l'incremento costituito dall'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010. (*art. 9, c. 17*).

1.3.1. L'indennità non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del compenso per lavoro straordinario.

1.4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente per il biennio 2008-2009, anche se già stipulati, non possono, in ogni caso, determinare aumenti contributivi superiori al 3,2%. (*art.9, c.4*).

1.4.1. Le clausole difformi sono inefficaci dalla mensilità di giugno 2010 ed i trattamenti retributivi dovranno essere conseguentemente adeguati.

1.4.2. La norma trova applicazione, di fatto, solo nei confronti del personale non dirigente, il cui contratto collettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 16 novembre 2010, n. 96618*).

1.4.3. A decorrere dal mese di giugno 2010 si rende, pertanto, impossibile erogare gli emolumenti eccedenti il tetto del 3,2%, anche con riferimento alle somme che, pur stanziare, non siano state ancora corrisposte.

1.4.4. E', comunque, escluso il recupero degli emolumenti eventualmente corrisposti fino al 31 maggio 2010.

2. Ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti dal 10 dicembre 2010, si applicano le disposizioni del regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (*D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195, in G.U. n. 276 del 25 novembre 2010*).

3. Dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti, superiori ad €. 90.000,00 lordi annui, sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino ad €. 150.000,00, nonchè del 10% per la parte eccedente €. 150.000,00. (*art.9, c.2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. La riduzione non opera ai fini previdenziali.

3.2. Nel trattamento economico complessivo sono ricomprese tutte le componenti del trattamento annuo lordo, fondamentali e accessorie, fisse e variabili (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 aprile 2011, n. 12*).

3.2.1. E' da considerarsi di competenza dell'anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell'anno successivo a quello in cui sono effettuate le variazioni.

3.2.2. Le ritenute previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro sono da applicare sul trattamento economico interamente spettante, senza considerare le riduzioni del 5% e del 10%.

Contrattazione integrativa

1. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse per trattamento accessorio del personale, anche dirigente, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. (*art. 9, c. 2bis, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Nel medesimo triennio, il fondo per trattamento accessorio deve, inoltre, essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

1.1.1. Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse per trattamento accessorio al personale, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa, determinate sulla base della normativa contrattuale vigente (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 aprile 2011, n. 12*).

1.1.2. Per quanto concerne la riduzione del fondo, essa va operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base della variazione percentuale tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio dell'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma o media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.

Assenze per malattia

1. Con circolare presidenza del consiglio dei ministri, ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 23 febbraio 2011, n. 1, sono fornite ulteriori indicazioni sull'obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia (*in G.U. n. 129 del 6 giugno 2011*).

2. Con circolare presidenza del consiglio dei ministri, ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 18 marzo 2011, n. 4, sono fornite indicazioni operative sulla trasmissione telematica dei certificati di malattia (*in G.U. n. 135 del 13 giugno 2011*).

Contratti e appalti

Servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi che, in linea di principio, resta assoggettata al codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 solo nei limiti specificati dall'art. 30, che esclude l'applicabilità del codice dei contratti e appalti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali, prevedendo una gara informale alla quale invitare almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi (*sentenza consiglio di Stato, Sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377*).

Patrimonio pubblico

Federalismo patrimoniale

1. Con provvedimento da adottare entro il 25 giugno 2011, sono trasferiti agli enti locali anche i beni culturali demaniali che hanno formato oggetto di specifici accordi di valorizzazione. (*art. 5, c. 5, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85*).

1.1. Con circolare ministero per i beni e le attività culturali, segretario generale, 18 maggio 2011, n. 18, sono definite le fasi procedurali ed operative per l'attuazione.

Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Comunicazioni telematiche

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dall'obbligo di comunicazione telematica all'agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro (*punto 2.6, provvedimento direttoriale agenzia entrate, 22 dicembre 2010, n. 2010/184182, aggiunto dal punto 1.1 provvedimento direttoriale agenzia entrate, 21 giugno 2011, n. 2011/92846; comunicato stampa agenzia entrate, 21 giugno 2011*).

Adempimenti e scadenze

1 Settembre - Giovedì

Bilancio di previsione

- Avvio della procedura dell'intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2011. (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; D.M. 30 giugno 2011).

- Pubblicazione del bilancio 2011 sul sito informatico dell'ente o mediante l'utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligatoria ovvero di loro associazioni¹. (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

Piano esecutivo di gestione¹

Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Rendiconto della gestione

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2010 (art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 1)

6 Settembre – Martedì

Documentazione antimafia

- Emanazione D.Lgs. recante nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (art. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136).

9 Settembre – Venerdì

Rendiconto della gestione

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle province e dei comuni, del rendiconto 2010 e della documentazione allegata. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004;D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 1).

10 Settembre - Sabato

Esecutività del bilancio¹

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

20 Settembre - Martedì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

30 Settembre – Venerdì

Programma triennale lavori pubblici¹

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica²

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007).

Bilancio di previsione³

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2011, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266).

Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato. (D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004).

- Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, al ministero interno, direzione centrale finanza locale, della certificazione delle spese impegnate nel 2010 (D.M. 31 maggio 2011, in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011).

- Deliberazione conferenza Stato – città ed autonomie locali sui criteri e modalità di riparto della riduzione dei trasferimenti statali per l'anno 2012 (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. (circolare ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624).

Verifica di cassa

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2011, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni.(art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

Attuazione dei programmi

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2011. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

Equilibrio di bilancio

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2011 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere

un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

Disavanzo di amministrazione

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2010. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

Programma triennale lavori pubblici

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e del relativo elenco annuale 2012 o del suo aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2010. (*D.M. 9 giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005*).

Parità e pari opportunità

- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della funzione pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione nell'anno precedente e su quelle previste nell'anno in corso, sulla base delle relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio. (*direttiva presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007*).

Dichiarazione annuale Irap

- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. (*art.2, c.1 e 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a e b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

Dichiarazione annuale IVA

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Iva. (*art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

Ambiente e beni culturali

- (Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio IX – Via XX settembre, 97 – 00187 Roma, di attestazione che il contributo statale assegnato per l'anno 2011 ha formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2011. (*D.M. economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010*).

¹ Termine stimato, nel presupposto che l'approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011.

² Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2011 alla scadenza del 31 agosto 2011, dovendo l'adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

³ Termine stimato.